

**COMUNE DI NAVE SAN ROCCO**

Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
della Giunta comunale**

OGGETTO: Approvazione dei criteri e degli indirizzi procedurali per la scelta delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e a confronto concorrenziale per l'affidamento di lavori in economia ai sensi della L.P. 26/1993 e del suo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ASSENTE
giust. ingiust.

GARZETTI Ugo	- Sindaco	
RONCADOR Roberto	- Vice Sindaco	
ADAMI Fiorello	- Assessore	
CASET Daniele	- Assessore	
VIOLA Marilena	- Assessore	X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ugo GARZETTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 80 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e che trattasi di provvedimento che non ha contenuti di rilevanza contabile.

Premesso che,

- l'art. 33 della L.P. 26/1993 disciplina l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. In particolare la norma prevede la possibilità per l'amministrazione appaltante di affidare lavori d'importo complessivo inferiore ad 1 milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da invitare sulla base delle caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico-organizzativa degli stessi e nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione. L'art. 54 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., prevede inoltre che le amministrazioni istituiscano un elenco telematico delle imprese, suddiviso per categorie di lavorazioni, sulla base del quale selezionare le 12 imprese da invitare, nel rispetto dei principi sopra citati e tenuto conto disgiuntamente o congiuntamente:
 - a) delle esperienze contrattuali registrati dall'amministrazione nei confronti dell'impresa;
 - b) all'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
 - c) delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto;
- per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, con L.P. 15 maggio 2013 n. 9 (art. 18 comma 3) la possibilità di affidare lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del succitato art. 33 è stata estesa fino ai 2 milioni di euro a base d'asta purché le amministrazioni si avvalgano, per lo svolgimento della relativa procedura, dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con la quale stipulare apposita convenzione, e vengano invitate 20 ditte selezionate dall'elenco telematico, nel rispetto dei principi e criteri di cui sopra, secondo quanto previsto all'art. 217bis del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
- con specifico riferimento ai lavori in economia, eseguiti ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 con il sistema del cottimo fiduciario o della diretta amministrazione per un importo fino a 500.000,00 euro, da affidare mediante gara ufficiosa o sondaggio informale, l'art. 178 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. prevede che il responsabile del procedimento inviti 7 ditte ritenute idonee, per la cui selezione può utilizzare l'elenco telematico delle imprese sopra citato;
- l'art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e l'art. 179 del relativo regolamento di attuazione prevedono la possibilità di deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 53 della legge, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, per i casi di impossibilità, quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per i contratti di importo non superiore ad € 50.000,00, ipotesi, quest'ultima, che rappresenta il caso più frequente di affidamento diretto di lavori in economia;
- l'elenco telematico delle imprese è stato attivato sul sito internet del Comune di Nave San Rocco in data 19 ottobre 2012. Il sistema prevede l'attivazione di un elenco telematico per ogni singolo ente, (ciascuna Amministrazione ha quindi un proprio elenco telematico). La gestione del sistema e tutte le richieste di iscrizione fanno peraltro capo a un unico dominio, a livello provinciale, ma le iscrizioni agli elenchi dei singoli enti sono del tutto indipendenti.

Il presente provvedimento viene proposto alla luce dei principi comunitari e costituzionali che costituiscono assi portanti del sistema dell'evidenza pubblica, e in particolare:

- i principi di non discriminazione e parità di trattamento, direttamente riconducibili al principio di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione che esprime, in negativo, il dovere dell'amministrazione di effettuare favoritismi tra i soggetti coinvolti dall'ambito della propria azione volta al perseguimento di interessi pubblici;
- il principio di trasparenza che, secondo quanto puntualizzato dall'insegnamento della Corte di Giustizia della Comunità europea, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti [...] alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE, 7.12.2000, causa C-324/98 cd. Teleaustria c. Telekom Austria);

- il principio di proporzionalità che presuppone il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, assicurando il minore sacrificio possibile degli interessi privati confliggenti con quello pubblico. In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo della prestazione richiesta. Si deve infatti tenere conto del rapporto tra importo dei lavori da eseguire e dimensioni delle imprese da invitare, così da escludere un eccessivo divario tra l'entità dell'appalto e l'idoneità tecnica dell'impresa;
- la tutela della libera concorrenza, da considerare come un principio cardine in materia di disciplina dei contratti pubblici. Esso intende assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa. Affinché il citato principio possa trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione, occorre garantire il rispetto della "par condicio" nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti ed alla verifica dell'assenza di clausole che producano un effetto preclusivo all'accesso dei potenziali concorrenti alle gare;
- il criterio di rotazione che ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito l'atto programmatico d'indirizzo delle attività delle strutture organizzative del Comune per l'anno 2013, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 04 aprile 2013, prorogato per l'anno 2014 con propria deliberazione numero 1 di data 7 gennaio 2014, in vigore dell'esercizio provvisorio del bilancio 2013 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 28 marzo 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti:

- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPR. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPR. 11 luglio 2012 n. 8/L);
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale, approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 15 di data 28 aprile 2011, esecutiva e ss.mm.;
- lo Statuto del Comune di Nave San Rocco approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 07.11.2006, ed entrato in vigore l'11.01.2007;
- la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 1 maggio 2012 n. 9-84/Leg.;
- la L.P. 15 maggio 2013 n. 9 (art. 18 comma 3);
- il D.Lgs. n. 163 di data 12 aprile 2006, ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dalla Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 80, primo comma, del

testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

Preso atto che la presente deliberazione non ha contenuti di rilevanza contabile e che pertanto non si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. DI approvare i criteri e indirizzi procedurali, di cui all'allegato documento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno essere applicati per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, dell'art. 18 comma 3 della L.P. 9/2013 e degli artt. 54 e 217bis del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per l'esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario o diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e dell'art. 178 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 50.000,00 ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., in deroga alla procedura concorsuale;
2. DI comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
3. DI dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi 79 comma 5 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).
4. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
5. Di dichiarare, per l'urgenza di dare immediata attuazione al contenuto dispositivo della presente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vista l'urgenza di provvedere all'attivazione di nuove procedure di gara.

PARAGRAFO 1 - CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE

In ordine di priorità e congiuntamente:

1. **Adeguatezza dell'impresa** in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da valutare attraverso la categoria e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di commercio nonché, eventualmente, mediante un più puntuale accertamento della specifica esperienza nella esecuzione di lavori nella categoria prevalente con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di gara) nonché alla proporzione tra importo dei lavori da affidare e dimensione dell'impresa;

2. **principio di rotazione**, ove applicabile e salvo diverse motivazioni tecniche riconducibili al luogo ed alla tipologia di lavorazioni oggetto di affidamento, da applicare sotto i due seguenti profili:

– non saranno invitate le imprese che abbiano già in corso un contratto con l'Amministrazione comunale. A tale fine farà fede la data di fine lavori, come risultante dal relativo certificato;

e inoltre anche disgiuntamente:

3. **esperienze contrattuali** pregresse registrate con l'impresa: sia positive che negative, quali ad esempio l'inesistenza di contenziosi in essere tra Impresa e Amministrazione relativi all'esecuzione di lavori non definiti in via bonaria; accertamento di gravi inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione delle opere;

4. **maestranze occupate** a tempo indeterminato nell'impresa: che siano congrue rispetto ai tempi ed ai contenuti dell'appalto;

5. **operatività dell'impresa** rispetto al luogo di esecuzione dei lavori: individuazione delle imprese da invitare, in relazione all'importo dell'appalto, sulla base della sede operativa, compresa entro una determinata distanza rispetto al luogo interessato dai lavori.

PARAGRAFO 2 - PUBBLICITÀ PREVENTIVA

Pubblicità preventiva: avviene mediante pubblicazione della determinazione/deliberazione esecutiva di approvazione a tutti gli effetti del progetto posto a base di gara sul sito internet del Comune di Nave San Rocco.

Le imprese interessate, purché in possesso dei necessari requisiti generali e di capacità tecnico economica, richiedono di essere invitate alla specifica procedura di gara mediante invio di PEC all'indirizzo comune@pec.comune.navesanrocco.tn.it ovvero via fax al numero **0461/870588**.

Nel caso di cottimo, in considerazione del carattere fiduciario della prestazione, non è ammessa la richiesta da parte di ditte che dichiarano di avvalersi ai sensi dell'art. 58.27 della L.P. 26/1993 dei requisiti di capacità tecnico economica di altre imprese.

Non si procede a pubblicità preventiva nel caso di affidamenti di lavori d'importo inferiore ai 50.000,00= euro.

PARAGRAFO 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE DITTE DA INVITARE

Nell'osservanza dei principi di idoneità, rotazione, imparzialità e concorrenza, per la selezione delle ditte da invitare saranno applicate le seguenti modalità:

o **procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 33 della L.P. 26/1993 e art. 18 comma 3 L.P. 9/2013**: la scelta delle 12/20 imprese da invitare avviene solo tra gli operatori iscritti nell'Elenco telematico delle imprese. Qualora in tale elenco non sia iscritto un numero sufficiente di ditte, le stesse saranno scelte attingendo al "Casellario delle imprese" presente sul sito dell'Autorità di vigilanza contratti pubblici. Tenuto conto dei principi sopra indicati, potrà essere data precedenza alle imprese che hanno manifestato interesse a partecipare alla specifica procedura di gara;

o **Cottimo fiduciario ex art. 52 della L.P. 26/1993**: la scelta delle 7 imprese da invitare avviene sulla base delle domande inoltrate all'Amministrazione, nell'osservanza dei criteri sopra citati. Saranno prese in considerazione solo le richieste d'invito riferite allo

specifico lavoro. Per lavori a base d'asta d'importo superiore a € 150.000,00 non saranno prese in considerazione richieste di invito di imprese che non risultino iscritte anche nell'elenco telematico delle imprese. Qualora il numero delle richieste d'invito considerate idonee sia inferiore a 7, la scelta delle imprese da invitare fino a concorrenza di tale numero sarà effettuata:

- per lavori di importo superiore ad € 150.000,00, tra gli operatori iscritti nell'Elenco telematico delle imprese;
- per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, tra gli operatori iscritti nell'elenco fornitori/ditte previsto all'art. 3 del regolamento per l'attività contrattuale, relativo a imprese iscritte alla sola Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, qualora non disponibili, tra gli operatori iscritti nell'Elenco telematico delle imprese.

Con specifico riferimento ai **lavori di importo inferiore ad € 50.000,00**, in quanto l'art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e l'art. 179 del relativo regolamento di attuazione prevedono la possibilità di deroga al confronto concorrenziale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- si devono osservare i principi di idoneità, rotazione, imparzialità e concorrenza;
- la procedura di affidamento è la trattativa diretta (ai sensi dell'articolo 179 del D.P. n. 9-84/Leg. del 11.5.2012 facendo riferimento ai criteri generali di cui al precedente Paragrafo 1;
- si prescinde dalle forme di pubblicità obbligatoria di cui al paragrafo 2.

Pur tuttavia anche in tali casi, qualora non vi siano particolari ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento a contrarre, si ritiene opportuno procedere comunque mediante sondaggio senza particolari forme, preordinato all'affidamento diretto, per l'esperimento del quale ai fini della selezione delle ditte da invitare mediante sondaggio informale tra più imprese iscritte tra gli operatori iscritti nell'elenco delle imprese previsto nel regolamento per l'attività contrattuale. Non è necessario che il confronto concorrenziale si estenda fino a 7 ditte, in quanto tale limite è obbligatorio per le procedure di importo superiore ad € 50.000,00 di cui all'art. 178 del regolamento di attuazione e, parimenti, l'invito potrà essere esteso anche a un numero di ditte maggiore di 7.

Per i lavori d'importo inferiore a € 10.000,00, l'art. 52 comma 7 della L.P. 26/1993 prevede la possibilità di provvedere mediante ordinativi scritti alla controparte. Tali lavori possono non essere preceduti da procedure di sondaggio preordinate all'affidamento diretto giacché rientrano generalmente nell'ambito degli interventi di manutenzione alla cui esecuzione si deve procedere tempestivamente al fine di garantire l'efficienza dei manufatti su cui s'interviene.

PARAGRAFO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione comunale invierà avviso d'invito alle imprese selezionate mediante PEC ovvero fax, ovvero mediante lettera raccomandata.

La pubblicità degli avvisi di attribuzione di un appalto o una concessione, prevista all'articolo 28 della lp 26/1993 e ss.mm., è assicurata mediante pubblicazione di apposito avviso sia sull'albo telematico che sul sito INTERNET del Comune (entro 10 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e per almeno 15 giorni). Si prescinde da tale pubblicazione nel caso di affidamento diretto di lavori in economia d'importo inferiore ai 50 mila euro, anche nel caso in cui questo sia stato preceduto dal sondaggio informale previsto nel precedente paragrafo 3.

Sono fatti salvi i termini per le comunicazioni alle imprese e per la stipulazione del contratto, ai sensi delle norme vigenti.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Ugo Garzetti

Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 13/03/2014. Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani	Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1. Il Segretario Comunale F.to d.ssa Claudia Visani
--	--

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 13/03/2014

Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 13/03/2014 senza opposizioni. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani	Deliberazione divenuta esecutiva il 24/03/2014 ai sensi del 2° comma dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1. Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani
---	--
